

STATUTO ORGANICO

CAPO I.

Costituzione - Denominazione - Scopi - Prestazioni - Mezzi

ART. 1 - L'Istituto "Ricovero di Mendicizia di Alessandria", sorto coi lasciti di insigni benefattori nel 1859, eretto in Ente Morale autonomo con Decreto Reale 7 Settembre 1885, ristrutturato con donazioni della Famiglia Borsalino, del Municipio e della Cassa di Risparmio di Alessandria, divenuto I.P.A.B. "CASA DI RIPOSO" con Regio Decreto 8 Marzo 1925, assume nel 2002 la nuova denominazione di "SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA TERZA ETA'". Nell'anno 2014, a seguito della proposta di modifica approvata dalla Assemblea degli Azionisti, la denominazione dell'I.P.A.B. diventa "SOGGIORNO BORSALINO - CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA PERSONA". Ha sede in Alessandria, Corso Lamarmora n. 13. E' regolato dal presente Statuto e dalla normativa vigente dello Stato e della Regione Piemonte.

ART. 2 -L'Istituto ha lo scopo di:


A) contribuire alla cura, tutela e valorizzazione delle persone anziane autosufficienti e non, tramite interventi personalizzati, con adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. Persegue detto scopo con servizi assistenziali e socio sanitari integrati polifunzionali ed in particolare con la gestione diretta di:

- nuclei alberghieri per autosufficienti,
- nuclei per non autosufficienti convenzionati e non,
- centro diurno con parziale risposta residenziale,
- supporto alle famiglie con ospitalità temporanea e sostegno domiciliare,
- servizi geriatrici, infermieristici,
- servizi fisioterapici e psicologici,
- laboratori di animazione musicale teatrale,
- psicomotricità;

B) di provvedere, in caso di emergenza o necessità, su richiesta ed in sinergia con le Autorità preposte sul territorio, alla assistenza, sostegno ed ospitalità alle fasce fragili della popolazione italiana, straniera o temporaneamente dimorante in loco, senza limiti di età. Per assicurare tali servizi, nell'ottica di Comunità Sociale, il Soggiorno Borsalino potrà utilizzare l'edificio di sua proprietà di cui all'art. 1, sede legale dell'Ente, o procurarsi altre strutture adibite a dimora, assicurando l'integrazione, la formazione ed il sostegno socio educativo.

Nel perseguimento dei propri fini, l'Ente opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'Ente può convenzionarsi con altri Enti pubblici e privati per la gestione di uno o più servizi e può favorire l'apporto del volontariato ed il suo coordinato utilizzo nell'interesse dei propri assistiti.

ART. 3 - L'Ente provvede a conseguire i propri fini istituzionali con i proventi derivanti:
a) dalle rette per la fruizione di prestazioni socio sanitarie,



- b) da integrazioni corrisposte da enti territoriali competenti per l'assistenza,
- d) da lasciti e donazioni,
- e) dai contributi per l'organizzazione di manifestazioni,
- f) dai contributi dei soci azionisti.

ART. 4 - Le modalità di ammissione e dimissione e di funzionamento dei servizi sono stabilite nel Regolamento interno.

ART. 5 - L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servi residenziali mediante accordi con le Autorità Religiose locali; gli ospiti possono farsi assistere spiritualmente dal Ministro del culto cui appartengono.

CAPO II. Patrimonio

ART. 6 - Il patrimonio è costituito dalla piena proprietà del fabbricato a tre piani fuori terra, con cortile retrostante, sito in Alessandria, con accesso principale da Corso Lamarmora n. 13, e con accesso secondario da Via Ghilini n. 81; a confini Via Ghilini, Via Savonarola, Corso Lamarmora, Via San Pio; censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 268, mappali 1342 e 1343, cat. B/1, classe 4, consistenza 50383 RCL 7.536.200.

CAPO III Azionisti

ART. 7 - Acquisiscono e mantengono la qualifica di azionisti: i privati, le Pubbliche Amministrazioni, le Società, gli Enti in genere che si obbligano a versare nelle casse della Casa di Riposo una quota annua di € 50,00. Sono Azionisti vitalizi coloro i quali hanno versato un capitale di € 1.000,00. Sono Azionisti benemeriti coloro i quali hanno versato un capitale di € 5.000,00. Sono Azionisti fondatori coloro i quali hanno versato un capitale di € 25.000,00.


CAPO IV. L'Amministrazione

ART. 8 - Sono Organi di governo il Consiglio di Amministrazione e il Presidente; il Direttore Generale è organo di gestione.

CAPO V. Il Consiglio di Amministrazione

ART. 9- L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque Consiglieri:

- tre eletti dagli Azionisti della Assemblea,
- uno designato dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Alessandria,
- un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,



ART. 10 - La nomina dei Consiglieri eletti dall'Assemblea avrà luogo per votazione segreta e a maggioranza di voti; a parità di voti si intende eletto colui che da più anni consecutivi è azionista, ed in caso di parità il più anziano di età.

ART. 11 - Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima.

ART. 12 - I Consiglieri elettivi non possono essere rieletti più di una volta senza interruzione. I Consiglieri nominati in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Alessandria possono sempre essere riconfermati.

ART. 13 - Il Consiglio d'Amministrazione a votazione segreta elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Può inoltre delegare i Consiglieri per particolari incarichi.

ART. 14 - Il Consiglio, in collaborazione con il Direttore Generale:

- definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento dei fini istituzionali;
- assegna le risorse necessarie per la gestione e verifica i risultati della stessa;
- redige i regolamenti interni;
- provvede alla compilazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- provvede alla predisposizione del Bilancio Sociale da sottoporre all'Assemblea per l'Approvazione.

ART. 15 - Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre Consiglieri, e debbono ottenere la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a scheda segreta; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone; a parità di voti la proposta si intende respinta. I verbali delle Deliberazioni sono stesi dal Direttore e vengono sottoscritti in calce dal Presidente e dal Direttore.

ART. 16 - Le adunanze del Consiglio hanno luogo ordinariamente almeno una volta al quadrimestre, per invito scritto dal Presidente ed ogni altra volta che lo richieda il bisogno, sia per invito scritto del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità di vigilanza e controllo. L'invito deve contenere l'ordine del giorno. La decadenza dalla carica di Consigliere per assenza non giustificata dalle sedute per tre volte consecutive può essere pronunciata dal Consiglio.

CAPO VI. **Il Presidente**

ART. 17 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto, convoca, presiede e dirige le adunanze dell'Assemblea Generale degli Azionisti e del Consiglio d'Amministrazione. Cura i rapporti con altri Enti ed autorità. In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di

competenza del Consiglio di Amministrazione con ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; in assenza di questi il Membro più anziano di elezione.

CAPO VII.

Comitato Esecutivo

ART. 18 - Il Presidente, il Vice Presidente e un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione costituiscono il Comitato Esecutivo che è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario per deliberare nei casi d'urgenza quanto è di competenza del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica del medesimo alla prima adunanza successiva.

CAPO VIII.

Assemblea Generale degli Azionisti

ART. 19 - L'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti è convocata di regola nel primo semestre di ogni anno per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente e non più tardi del successivo mese di Dicembre per l'elezione dei Consiglieri e per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Sociale.

Il Bilancio Sociale è lo strumento per tramite del quale l'Ente comunica periodicamente alla comunità gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

ART. 20 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo crederà conveniente e quando ne venga fatta domanda motivata da almeno un decimo degli Azionisti.

ART. 21 - Le Assemblee in prima convocazione saranno legali quando sia presente almeno la metà degli Azionisti. In seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 22 - Ogni azionista ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Azionista con delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascuno degli intervenuti.

ART. 23 - Le deliberazioni dell'Assemblea, per essere approvate debbono ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli azionisti presenti. Ottenendo la proposta la parità dei voti si procede ad una seconda votazione. Quando questa avesse l'esito identico alla precedente, prevale il voto del Presidente. L'approvazione del verbale dell'Assemblea può da questa venire delegata al Consiglio di Amministrazione.

CAPO IX.

Il Direttore Generale

ART. 24 - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con funzioni di Dirigente Generale; i rapporti tra lo stesso e il Consiglio di Amministrazione sono regolati



da un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. Nelle more dell'attuazione di quanto sopra il Direttore Generale in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto è confermato a tempo indeterminato.

ART. 25 - Il Direttore Generale è titolare della gestione dell'Ente e ne assume la responsabilità tecnica, patrimoniale, contabile e operativa senza vincoli di subordinazione. Il Direttore Generale è a capo dell'Amministrazione dell'Ente e con propri atti impegna l'Amministrazione verso terzi operando nell'ambito dei budget affidatigli dal Consiglio all'atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Il Direttore Generale è verbalizzante delle riunioni degli Organi dell'Ente e fornisce il parere tecnico, giuridico e normativo su tutti gli atti suddetti. Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, il Responsabile Economico-Finanziario e, ove necessario, il Vice Direttore in sua sostituzione in caso di assenza o impedimento. Il Direttore Generale è Organo dell'Ente ed esercita le sue funzioni secondo le responsabilità del mandato senza vincoli di subordinazione.

CAPO X.

Norme Generali di Amministrazione

ART. 26 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore Generale e del Responsabile Economico-Finanziario dell'Ente.

ART. 27 - Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto e in genere ogni atto dell'Istituto dovrà avere la firma del Direttore Generale.

ART. 28 - Il servizio di esazione e di Cassa è fatto di regola da Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

ART. 29 - La pianta organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento.

ART. 30 - I principi generali su cui vengono determinate le rette dell'Ente trovano spazio nel Regolamento. Sulla base dei medesimi annualmente il Consiglio di Amministrazione ne determina l'entità.

CAPO XI.

Disposizioni Generali transitorie

ART. 31 - Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto né dal Regolamento amministrativo si osserveranno le norme di legge.

ART. 32 - Il Presente Statuto entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione da parte della Regione Piemonte.

ART. 33 - Il consiglio di Amministrazione in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto scadrà all'unisono all'atto della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con le procedure di cui all'art. 9 e seguenti.